

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3994 del 26/07/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FERRARI SPA (Imp. v. EMILIA EST N. 1163 6 Stab. Scaglietti-Lastratura) MODENA. Rif. Prot. n. 45238/2017/32 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 10409/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4136 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA FERRARI SPA (Imp. v. EMILIA EST N. 1163 – Stab. Scaglietti-Lastratura) MODENA.

Rif. Prot. n. 45238/2017/32 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 10409/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 23/3/2017 la Ditta FERRARI SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 28/3/2017 con prot. n. 5868, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria (installazione di nuove emissioni), Impatto Acustico;

La domanda è stata perfezionata con documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 12/7/2017 con prot. n. 13755;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di costruzioni di automobili;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione n. 4366 del 8/11/2016;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 74262 del 15/5/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 8843 del 8/5/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, relativamente a scarichi di acque reflue e all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 4366 del 8/11/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta FERRARI SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Emilia Est n. 1163, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 4366 del 8/11/2016 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 7/7/2017 con scadenza al 7/7/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta FERRARI SPA (Imp. v. EMILIA EST N. 1163 – Stab. Scaglietti-Lastratura) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura – Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI SPA svolgente attività di costruzione automobili, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, come da Allegato Acqua alla

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 3/9/2014, sostituita dalla Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 4366 del 8/11/2016, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, e le acque reflue domestiche provenienti dalla mensa, previo trattamento in pozzetto degrassatore, sono convogliate nel canale Fossa Monda che è considerato parte integrante del sistema fognario comunale;
- le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento confluiscono in una condotta dedicata nella quale sono recapitate anche le condense delle unità di trattamento aria. Tale condotta recapita nel canale Fossa Monda;
- le acque meteoriche ricadenti sull'area adibita ad isola ecologica, previo trattamento in continuo con impianto costituito da una vasca di disoleazione, sono convogliate nel canale Fossa Monda;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 1053/2003, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come di dilavamento, mentre sono classificate come industriali assimilate alle domestiche le condense delle unità di trattamento aria.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 3/9/2014, sono stati acquisiti:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera SPA, protocollo n. 49893 del 15/04/2014;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", prot. n. 50388 del 24/4/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/3/2017, assunta agli atti con prot. n. 5868, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 4366 del 8/11/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta FERRARI SPA, per lo stabilimento di Modena, Via Emilia Est 1163, a scaricare le acque reflue di dilavamento e industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di lastratura e ferratura scocche per autovetture nel canale Fossa Monda, considerato parte integrante del sistema fognario comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue di dilavamento del piazzale dell'isola ecologica nel canale Fossa Monda deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (condensa UTA) deve rispettare continuativamente, a monte dell'immissione nella condotta delle acque meteoriche, i limiti quali – quantitativi previsti dalla tabella 1, allegato A del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 (tabella 1 della DGR 1053/2003), mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali. Nello scarico non devono essere presenti liquidi refrigeranti di qualsiasi natura;

- 3) i pozzetti di prelievo campioni posti a monte dei punti di immissione nel canale Fossa Monda devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 5) le acque derivanti dalle cabine di revisione sono riciclate, stoccate e infine conferite per lo smaltimento a ditta autorizzata;
- 6) entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata a Hera SPA autodenuncia dei quantitativi idrici prelevati nel corso dell'anno precedente e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate allegando due analisi per entrambi gli scarichi autorizzati;
- 7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 8) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 9) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena e ad Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta FERRARI SPA (Imp. v. EMILIA EST N. 1163 – Stab. Scaglietti-Lastratura) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI SPA, svolgente attività di costruzioni di automobili, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/3/2017, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 12/7/2017 con prot. n. 13755, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
88	Aspirazione trucioli e polveri (8 cilindri)
89	Aspirazione trucioli e polveri (12 cilindri)

- il seguente consumo di materie prime:
 - barrette saldatura 100 kg/anno
 - filo per saldatura 13.000 kg/anno
 - adesivo incollaggio scocca 18.000 kg/anno
 - gas argon saldatura 28.000 litri/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n. 74262 del 15/5/2017, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena con nota prot. n. 8843 del 8/5/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta FERRARI SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATRICI (n. 5 bracci)

portata massima	7500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - CABINA DI REVISIONE + SALDATRICI

portata massima	18000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. "LINEA FX" - PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - SALDATRICI-PUNTATRICI

portata massima	1400	Nm3/h
altezza minima del camino	9 (*)	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - CABINA DI REVISIONE

portata massima	12000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - SALDATRICI-PUNTATRICI

portata massima	1400	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - SALDATRICI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - 2 CALDAIE A METANO 387 kW cad

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - SALDATRICI + PUNTATRICI (8 bracci)

portata massima	18000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - SALDATRICI+PUNTATRICI (5 bracci)

portata massima	18000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 141 - PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - SALDATRICI-PUNTATRICI

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 141 - PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - BRACCIO SALDATURA

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	1/2	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 141 - PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - SALDATURA

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzzeria - PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - CALDAIA A METANO 98,8 kW

portata massima	140	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
-------------------------------------	-----	--------

Impianto Rep. "Ferratura F152" - PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - ASSEMBLAGGIO MAKE BRIDGE

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Attrezzeria - PUNTI DI EMISSIONE N. 16-17 - CALDAIE A METANO 98,8 kW cad

portata massima	140	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	5	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - SALDATRICE (n. 2 bracci)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzeria - PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - CALDAIA A METANO 98,8 kW

portata massima	140	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. "LATO LINEA F137/141" - PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – SALDATRICI +
PUNTATRICI (3 bracci)

portata massima	3600	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzeria – PUNTI DI EMISSIONE N. 21-22 - CALDAIE A METANO 98,8 kW cad

portata massima	140	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	5	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - SALDATRICI PUNTATRICI

portata massima	3500	Nm3/h	
altezza minima del camino	9	m	
durata	08	h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc	
Polveri totali	10	mg/Nmc	

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 24-25-26 - CALDAIE A METANO 327 kW cad

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 27-28 - CALDAIE A METANO 327 kW cad.

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3000	Nm3/h	
altezza minima del camino	9	m	
durata	16	h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc	
Polveri totali	10	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc	

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea F 137 - PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - CABINA REVISIONE

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - SALDATRICI OP90

portata massima	1600	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3000	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	9	m (*)
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - SALDATRICE

portata massima	950	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 37-38-39-40-41- CALDAIE A METANO 327 cad

portata massima	460	Nm ³ /h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>			
Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Controllo Qualita' Linee F137, F141, 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - CABINA CONTROLLO QUALITA'

portata massima	13000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

Impianto Controllo Qualita' Linee F137, F141, F149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – SALDATRICI
(n. 2 bracci)

portata massima	3000	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

altezza minima del camino	9	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - SALDATURA BRACCI OP 10-20

portata massima	6800	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - SALDATURA CAPP A OP40

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - SALDATRICI (6 bracci)

portata massima	6800	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - SALDATURA CAPP A OP

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - SALDATRICI (1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc

Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 50 - SALDATRICI (1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - SALDATURA CAPP A OP 70

portata massima	9300	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - SALDATRICI OP90 (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Revisione-Ferratura F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 53 - CABINA DISCATURA OP 130-30

portata massima	26000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARUTCCE

Impianto Rep. Revisione F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - CABINA DISCATURA OP 50-60

portata massima	26000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Ferratura F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - SALDATURA BRACCI OP 180

portata massima	3000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura F 149 - PUNTO DI EMISSIONE N. 56 - CABINA FERRATURA OP 180

portata massima	13000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 57 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA F 150" - PUNTO DI EMISSIONE N. 58 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 59 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzzeria - PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - TAGLIO LASER

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	09	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

Impianto Rep "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 61 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep "LINEA F150" - PUNTO DI EMISSIONE N. 62 - SALDATRICI

portata massima	3600	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "Linea F 137" - PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - CABINA FERRATURA

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 65 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m

durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA FX" - PUNTO DI EMISSIONE N. 67 - CABINA FINITURA (Carbonio-Alluminio)

portata massima	38000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

Impianto Rep. "LINEA FX" - PUNTO DI EMISSIONE N. 68 - BRUCIATORE

Impianto Rep. "LINEA FX" - PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - BRUCIATORE

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA FX" - PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "Attrezzzeria" - PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - ASPIRAZIONE FRESATRICE

portata massima	1200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "Lastratura F149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - SALDATURA OP 120

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura - PROTOTIPI - PUNTO DI EMISSIONE N. 79 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "Attrezzzeria" - PUNTO DI EMISSIONE N. 80 CABINA DISCATURA -
SALDATURA - TAGLIA SPINE

portata massima	6000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 82-83 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>			
Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Mensa - PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - CALDAIA A METANO 73,2 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. "Lastratura F149" - PUNTO DI EMISSIONE N. 85 – SALDATURA

portata massima	4000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "Attrezzzeria" - PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - ASPIRAZIONE TRAPANO
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	saltuaria	

Impianto Rep. "Linea F 150" - PUNTO DI EMISSIONE N. 87 - CABINA DI REVISIONE

portata massima	15000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 88 – ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (8 cilindri)

portata massima	550	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	2	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 89 – ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (12 cilindri)

portata massima	700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

(*) e comunque oltre il tetto dello stabilimento.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 88 e 89 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO (*) ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per le emissioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88 e 89 (per tutte portata e materiale particellare).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FERRARI SPA (Imp. v. EMILIA EST N. 1163 – Stab. Scaglietti-Lastratura) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI SPA svolgente attività di costruzione automobili, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n.1163, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 3/9/2014, Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 4366 del 8/11/2016, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: lavorazioni interne, sistemi di depurazione, ventole e camini, impianti tecnici e compressori, movimentazione materiale con muletto, traffico indotto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00) ad eccezione del locale compressori, indicato in relazione come sorgente S5, funzionante in periodo notturno dalle ore 22:00 alle ore 23:00;
- l’area oggetto di intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi distano a circa 13 m dal confine aziendale ovest e si collocano in classe V “Aree prevalentemente industriali”;
- sono inoltre presenti ricettori residenziali a distanza di circa 47 m dal confine aziendale nord e collocati in classe II “Aree prevalentemente residenziali”;

- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona in periodo diurno e notturno presso il confine aziendale e sono compatibili con il rispetto dei valori limite differenziali in periodo diurno e notturno presso i ricettori residenziali considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 3/9/2014, è stato acquisito:

- parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico", prot. n. 98718 del 8/8/2014, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Centro-Modena con atto protocollo n. 9841 del 01/08/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/3/2017, assunta agli atti con prot. n. 5868, il richiedente dichiara, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 4366 del 8/11/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. Impatto Acustico senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, Via Emilia Est, n. 1163, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FERRARI SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.), tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.